

DETERMINAZIONE N. 5/DACU/2020

**INTEGRAZIONE DELL'ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO CONCILIACONSUMATORI S.R.L.
NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2020, 132/2020/E/com (di seguito: deliberazione 132/2020/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 267/2020/E/com (di seguito: deliberazione 267/2020/E/com);
- la comunicazione dell’Organismo Conciliaconsumatori S.r.l. prot. Autorità 21875 del 9 luglio 2020 (di seguito: comunicazione prot. 21875/2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, in attuazione dell’articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
 - ha istituito l’elenco degli Organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure ADR ai sensi del Titolo II-bis della Parte V del Codice del consumo (di seguito: Elenco ADR o Elenco);
 - ha disciplinato, nell’Allegato A, il procedimento per l’iscrizione degli Organismi ADR nell’Elenco di cui al precedente alinea e le modalità di svolgimento delle attività relative alla gestione, alla tenuta e alla vigilanza dell’Elenco medesimo (di seguito: Disciplina), nonché previsto l’emanazione di eventuali linee guida applicative;

- l'Autorità, con deliberazione 267/2020/E/com, ha modificato la Disciplina, con riguardo, fra l'altro, alla modalità di formalizzazione dell'iscrizione degli Organismi nell'Elenco ADR (o di rigetto della domanda) o della sua integrazione (e della eventuale cancellazione dell'Organismo dall'Elenco), stabilendo che il provvedimento conclusivo del relativo procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti in corso alla data di entrata in vigore della predetta deliberazione 267/2020/E/com, sia adottato dal Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti (di seguito: Direzione), sulla base del Titolo II-*bis*, Parte V, del Codice del consumo e della Disciplina;
- la Disciplina, tra l'altro, prevede:
 - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in elenco gli Organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - all'articolo 3, comma 3.2, che, ai fini dell'iscrizione, l'Organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di seguito: conciliatori) abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l'Organismo è infatti iscritto in elenco per i settori di competenza dell'Autorità con riferimento ai quali abbia attestato la competenza specialistica dei conciliatori;
- l'Elenco ADR è pubblicato sul sito internet dell'Autorità; la Direzione ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- la Direzione verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui al Titolo II-*bis* della Parte V del Codice del consumo e alla Disciplina, se un Organismo iscritto nell'Elenco ADR continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con deliberazione 132/2020/E/com, ha iscritto l'Organismo Conciliaconsumatori S.r.l. nell'Elenco ADR, con decorrenza 23 aprile 2020, per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'Organismo Conciliaconsumatori S.r.l, con comunicazione prot. 21875/2020, ha richiesto l'integrazione della propria iscrizione nell'Elenco ADR anche con riferimento al settore dei servizi idrici, a tal fine attestando il possesso della formazione specifica, di cui all'art. 3, comma 3.2, della Disciplina, da parte di un conciliatore incaricato della risoluzione delle controversie nel predetto settore mediante la procedura ADR.

RITENUTO CHE:

- la richiesta di integrazione, presentata dall'Organismo Conciliaconsumatori S.r.l mediante comunicazione prot. 21875/2020, in base a quanto ivi dal medesimo attestato riguardo alla formazione specifica per il settore dei servizi idrici, sia idonea ai fini dell'iscrizione dell'Organismo medesimo nell'Elenco ADR dell'Autorità anche con riferimento alle controversie per il predetto settore, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DETERMINA

1. di integrare l'iscrizione dell'Organismo Conciliaconsumatori S.r.l nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per il settore dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 luglio 2020

IL DIRETTORE
Roberto Malaman